

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLI CANTORI DI TORRESPACCATA

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione culturale denominata **ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI DI TORRESPACCATA, (A.P.C.T.)** con sede in Roma 00169, Via Alessandro Barbosi, 6.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed in ottemperanza e limiti di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 22 del 1/9/1999, e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione si fonda su norme organizzative ispirate a principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa.

ART. 2

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione culturale.

Tale statuto può essere modificato dall'Assemblea dell'associazione con le maggioranze richieste per gli atti straordinari di cui a seguito.

ART. 3

FINALITÀ

L'Associazione non ha fine di lucro, ma persegue quello della solidarietà civile, sociale e culturale tramite l'affermazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione, nonché alla realizzazione di uno sviluppo sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali. Essa opera nelle aree di intervento: tutela e valorizzazione prevalentemente della cultura, nonché la promozione e sviluppo delle attività connesse.

L'attività ha lo scopo, particolarmente attraverso l'educazione musicale, di predisporre i bambini e i ragazzi, con mezzi adeguati e non attraverso un itinerario forzato, a percorrere il viaggio affascinante della conoscenza e della formazione musicale, artistica, ecc.

I destinatari dell'attività dell'associazione saranno protagonisti e non semplici fruitori: il compito specifico dell'Associazione sarà quello di "far fare", tenendo sempre presente le loro disposizioni interne, i loro bisogni e interessi affinché ogni bambino e/o ragazzo diventi soggetto della propria crescita, proponendo un ambiente ricco di stimoli culturali, in cui la diversità diventi una risorsa da valorizzare per arricchire il patrimonio comune di conoscenze.

Allo stesso tempo, questo tipo di lavoro sarà svolto con la volontà di venire incontro alle esigenze dei bambini e/o ragazzi, delle loro famiglie e del territorio circostante con lo scopo di diffondere nel quartiere, nel territorio e nella società la cultura attraverso quelle attività che si traducono in musica, gioco, teatro, danza, cinema, ecc...

Con appropriate iniziative di promozione sociale culturale ed umana, didattica, d'animazione e momenti di incontro, di aggregazione promuovere e sviluppare tra tutti i componenti e partecipanti una intesa fondata su valori propri e inscindibili di una fraterna e sincera amicizia che permetta la conoscenza reciproca.

Le finalità che ci proponiamo di raggiungere sono:

1 . L'educazione musicale, intendendo "educazione *con* la musica" piuttosto che "educazione *alla* musica": la musica non come fine, ma come mezzo per educare i bambini e/o ragazzi alla scoperta della personalità, del valore dell'ascolto, della interiorizzazione, del lavoro di gruppo, della sensibilità...

Per realizzare questa finalità la A.P.C.T. si avvale della metodologia musicale del maestro ungherese Zoltan Kodály.

2. Organizzare la gestione del tempo libero a fini culturali – ludico - educativi.

3. Favorire l'aggregazione e la socializzazione tra i bambini per rafforzare e approfondire le relazioni interpersonali.

4. Aiutare i bambini a sviluppare l'autonomia: la capacità di fare scelte, di manifestare la propria opinione, di relazionare, e di interagire con gli altri.

5. Facilitare l'integrazione tra bambini di diverse culture valorizzando la pace, la cultura multietnica e la solidarietà tra i popoli.

ART. 4

GLI ADERENTI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, partecipano alle attività sociali e condividono le finalità dell'ente.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è la Giunta esecutiva.

Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Gli aderenti eleggono fra loro tutti coloro che ricoprono cariche associative a carattere gratuito e nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Gli aderenti possono essere esclusi dall'Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto ed alle finalità dell'ente e quando siano in mora con il versamento del contributo annuale.

Competente a deliberare l'esclusione sarà la Giunta esecutiva che deciderà con parere motivato dopo aver sentito l'interessato.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 5

ORGANI

Costituiscono organi dell'ente:

- 1) l'Assemblea degli aderenti,
- 2) La Giunta esecutiva,
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti (se nominato).

Quando ritenuto necessario possono essere nominati il Vicepresidente ed il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 6

L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli aderenti è sovrana ed è composta da coloro che hanno costituito l'Associazione e da tutti gli altri che, attivamente collaborando alla realizzazione del fine, vengano ad essa ammessi dalla Giunta esecutiva.

ART. 7

L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione, costituisce gli organi, approva il bilancio consuntivo e preventivo, stabilisce eventualmente l'entità delle contribuzioni dei propri associati in relazione anche alla necessità di bilancio. Gli aderenti eleggono tra loro i componenti della Giunta e tutti coloro che ricoprono le cariche associative.

ART. 8

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, è convocata da questo almeno una volta all'anno entro quattro mesi per l'approvazione dei bilanci, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a norma dell'art. 20 del codice civile. Le delibere sono valide a norma dell'art.21 del codice civile, ma con le presenze ridotte ad un $\frac{1}{2}$, ove previsto $\frac{3}{4}$, al fine della valida costituzione dell'assemblea di detto ultimo articolo.

ART. 9

LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è nominata dall'Assemblea ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre e superiore a cinque. Essi durano in carica tre anni e sino all'approvazione del rendiconto successivo alla scadenza di detto periodo, e sono rieleggibili.

ART. 10

La Giunta elegge il presidente a maggioranza relativa dei voti, coordina e realizza il fine dell'organizzazione, redige il bilancio consuntivo (da cui debbono risultare i beni, contributi e lasciti) e preventivo.

Alla Giunta esecutiva spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; può dotarsi di un Regolamento che disciplini la propria attività, previa approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

ART. 11

IL PRESIDENTE

Al Presidente compete la rappresentanza legale. In caso di assenza le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente cura ed esterna le delibere dell'Assemblea degli aderenti e della Giunta esecutiva, altresì adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti utili e necessari informando la stessa Giunta esecutiva nella prima riunione successiva se non è necessario convocarla subito.

ART. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti, se costituito, sarà di tre componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea. Il Presidente di detto organo, se non nominato dall'assemblea, sarà nominato dal Collegio in seno a se medesimo.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure anche di un solo aderente: ogni richiesta sarà valida se fatta per iscritto, motivata e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata.

ART. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO - IL BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al fine dell'approvazione del bilancio preventivo e/o consuntivo, ogni associato ha diritto ad esprimere il proprio voto con valore pari a quello di ogni altro.

ART. 14

DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività.

ART. 15

LE RISORSE

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi di enti pubblici e privati
- attività connesse di carattere commerciale
- ogni altro tipo di entrata.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali; può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario. L'Associazione può acquistare beni.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16

I verbali dell'Assemblea degli aderenti e della Giunta esecutiva trascritti in appositi registri sono firmati dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo di volta in volta nominato fra i componenti dell'organo collegiale corrispondente.

ART. 17

Gli associati che per qualsiasi motivo perdano detta qualità, non possono esigere alcunché per gli eventuali servizi prestati e così ad ogni altro titolo o ragione.

ART. 18

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Associazione risponde con i propri beni attuali e futuri alle obbligazioni ad essa riferibili.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

ART. 19

L'organizzazione non ha scopo di lucro. Tutte le cariche, ivi comprese quelle della Giunta esecutiva e dell'eventuale Collegio dei revisori dei conti, sono gratuite salvo l'eventuale rimborso delle spese.

ART. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Ogni sua attività patrimoniale residua dovrà essere devoluta dall'assemblea ad altra associazione, organizzazione, ente operante in identico o analogo settore, o a fini di utilità sociale.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si farà riferimento alla normativa in materia riferita alle associazioni che erogano servizi sociali alla collettività.